

**Allegato 3B - Schema di Contratto**

**CIG: 7544254359**

**CONTRATTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR -  
TAVOLA-FREDDA PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI DELLA REGIONE DI VIALE  
ALDO MORO,21, BOLOGNA.**

Il giorno XX del mese di xxx dell'anno 2018, in Bologna, presso la sede della Regione Emilia-Romagna via dei Mille 21

Vista la Determinazione Dirigenziale N. XXX in data XXXXXX avente oggetto: XXXX

Tra i sottoscritti

XXXXX, dirigente in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro n.38 - 40127 Bologna, Cod. fiscale 80062590379, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Centri Operativi, controllo di gestione;

XXXXX,

PREMESSO

- a) che la Regione Emilia-Romagna ha indetto una procedura di gara aperta al fine di individuare il gestore del servizio oggetto del presente contratto;
- b) che la Concessionaria è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra e ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- c) che la Concessionaria dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal bando e da tutti gli allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- d) che, con la presentazione dell'offerta, la Concessionaria ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel bando, nel Capitolato e nei suoi allegati;
- e) che la Concessionaria ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e la stazione appaltante ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
- f) che la Concessionaria ha in essere/ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula del presente Contratto;

Ciò premesso, tra le parti  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara**

Sono fonte di obbligazioni del presente Contratto:

- a) il Bando di Gara ed i suoi allegati;
- b) l'offerta tecnica;
- c) l'offerta economica;
- d) Patto di Integrità.

### **Art. 2 - Oggetto del contratto**

La Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata l'Amministrazione, affida alla società [...], di seguito denominata "Concessionaria", che accetta, la gestione del bar tavola-fredda presso la sede dell'Amministrazione di Via Aldo Moro,21, con particolare riferimento all'uso dei locali, mentre attrezzature, arredi e quant'altro necessario per la gestione sono a carico della Concessionaria;

La Concessionaria si impegna a fornire nei locali suddetti un servizio di bar e tavola fredda agli Amministratori regionali, ai dipendenti regionali, alle persone autorizzate all'accesso nei locali ed ai convenuti in occasione delle manifestazioni (convegni, seminari, ecc.) che hanno luogo presso la sede dell'Amministrazione.

La messa a disposizione dei locali suddetti non configura in alcun modo locazione di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e pertanto il presente contratto non è soggetto alla disciplina delle locazioni urbane. L'Amministrazione conserva perciò la disponibilità dell'immobile, temporaneamente affidato alla Concessionaria al solo scopo di consentire la gestione del servizio oggetto del presente contratto;

### **Art. 3 - Durata del contratto**

Il contratto avrà la durata di anni cinque con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei locali ed avvio del servizio. Alla scadenza si intenderà cessato senza necessità di disdetta formale, salva eventuale proroga tecnica nelle more della nuova procedura di gara per la individuazione del successivo gestore..

La Regione Emilia-Romagna si riserva inoltre, per il venir meno dello scopo originario e/o comunque per esigenze connesse al pubblico interesse, di recedere dalla concessione in qualsiasi momento, mediante preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, da inviarsi tramite posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La Concessionaria dovrà provvedere a sua cura e spese a liberare da persone e cose i

locali oggetto della concessione stessa, senza alcun diritto di indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.  
In ogni caso la Amministrazione può esercitare il diritto di recesso di cui all'art.109 del d.lgs. 50/2016.  
Il servizio dovrà essere avviato entro venti giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, o comunque entro il termine richiesto dalla Amministrazione.

#### **Art. 4 - Gestione dei bar tavola-fredda**

La Concessionaria deve individuare un suo rappresentante quale responsabile in loco del servizio e referente dell'Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del responsabile La Concessionaria segnalerà il nominativo del sostituto per il periodo di assenza.

Il referente unico della Concessionaria deve essere rintracciabile per tutto l'orario del servizio mediante un numero telefonico mobile. Inoltre è fatto obbligo alla Concessionaria di indicare una reperibilità telefonica al di fuori dell'orario di apertura per urgenti ed imprevedibili necessità.

Il Referente Unico controlla il corretto funzionamento del servizio e fornisce i necessari riscontri in sede di verifiche e controlli da parte del committente.

Il concessionario indica quale Referente Unico:

---

La Regione Emilia Romagna ha nominato Responsabile Unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto il dott. Maurizio Pirazzoli, Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio, logistica e sicurezza, Via dei Mille 21, 40121 Bologna (tel.051/527.3715-05 - fax 051/5273347 - e-mail: [approvvigionamenti@regione.emilia-romagna.it](mailto:approvvigionamenti@regione.emilia-romagna.it) e-mail certificata: [approvvigionamenti@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:approvvigionamenti@postacert.regione.emilia-romagna.it) ).

La Concessionaria si impegna a fornire il servizio dal lunedì al venerdì, escluso festivi dalle ore 8 alle ore 16.

L'Amministrazione potrà eccezionalmente richiedere, e la Concessionaria ha l'obbligo di accettare, l'apertura dell'esercizio nella giornata del sabato.

La Concessionaria è depositaria delle chiavi per l'apertura e chiusura quotidiana degli esercizi. Una copia delle chiavi resta a disposizione del servizio di Vigilanza per motivi di sicurezza e controllo.

La sospensione del servizio, nel caso di sciopero da parte del personale dell'Impresa, dovrà essere comunicata all'Amministrazione con un preavviso di 48 ore. In tal caso saranno concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi

arrecati al fine di garantire le prestazioni minime per il regolare svolgimento del servizio. I periodi di chiusura in occasione di ferie o altre festività dovranno essere concordati con l'Amministrazione.

Il servizio può essere altresì sospeso per tutto il tempo necessario all'esecuzione di eventuali lavori che l'Amministrazione dovesse effettuare nei locali destinati ai bar tavola-fredda, di complessità tale da pregiudicare il regolare afflusso degli utenti. In tale ipotesi non verrà riconosciuta alla Concessionaria nessun indennizzo.

L'interruzione o la sospensione del servizio per decisione unilaterale della Concessionaria costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 5 - Canone, Prezzi e pagamenti**

La Concessionaria dovrà corrispondere annualmente alla regione Emilia Romagna il canone di € [...] secondo le modalità indicate all'art. 3 del capitolato tecnico;

La Concessionaria praticherà a favore di tutti gli utenti lo sconto percentuale del .....% (..... per cento) rispetto ai prezzi di listino posto a base di gara. Un ulteriore sconto percentuale pari al .....% sarà applicato su tutti i prodotti somministrati a favore dei dipendenti dell'Amministrazione;

Gli utenti pagheranno le consumazioni in contanti o mediante "buoni pasto", di cui fruiscono i dipendenti dell'Amministrazione, emessi dalla Società cui l'Amministrazione stessa ha affidato la fornitura.

#### **Art. 6 - Revisione dei prezzi.**

I prezzi di vendita praticati dal gestore sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatta salva la variazione ISTAT (FOI) a decorrere dal secondo anno di concessione.

#### **Art. 7 - Qualità dei servizi e dei prodotti**

La Concessionaria si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente contratto secondo le modalità offerte in sede di gara con mezzi propri e a proprio rischio, e nel rispetto di tutte le prescrizioni del capitolato tecnico.

L'elenco dei prodotti somministrati con i relativi prezzi sarà esposto in modo visibile al pubblico nel locale del bar tavola-fredda. L'Amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche in merito alla congruità dei prezzi applicati. In ogni caso devono essere sempre disponibili i prodotti indicati in sede

di presentazione dell'offerta ai prezzi ivi indicati.

I servizi oggetto del contratto dovranno essere svolti nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle procedure gestionali, ai sensi del D.lgs. n.155/97 e s.m.i..

La Concessionaria dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti alimentari rispettando scrupolosamente le disposizioni normative in materia. I prodotti somministrati devono essere di ottima qualità, di provenienza garantita. Quelli confezionati dovranno essere prodotti da ditte note sul mercato ed essere provvisti di etichettatura in conformità alle norme vigenti. Le confezioni devono inoltre essere chiuse come in origine e risultare intatte. I prodotti preparati dalla Concessionaria devono risultare appetibili, variati nella tipologia e differenziati anche a livello sensoriale.

#### **Art. 8 - Personale**

La Concessionaria si impegna a condurre l'esercizio del bar tavola-fredda per tutta la durata del contratto con un numero di persone adeguate alle esigenze, in grado di assicurare all'utenza tempi di attesa minimi ed un servizio efficiente in particolare nelle fasce orarie di maggiore afflusso.

Il personale addetto ai servizi deve essere regolarmente assunto alle dipendenze dell'Impresa. All'inizio dell'esercizio la Concessionaria si obbliga a fornire all'Amministrazione i nominativi e le qualifiche di ciascun addetto. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata. La Concessionaria si impegna a sostituire sollecitamente le unità di personale il cui comportamento abbia dato luogo a reclami, ogni volta che ne venga avanzata motivata richiesta dall'Amministrazione.

Il personale addetto alla preparazione e distribuzione dei prodotti deve essere provvisto delle autorizzazioni e certificazioni previste dalla normativa vigente, in particolare in materia igienico-sanitaria. Deve inoltre curare scrupolosamente l'igiene e pulizia personale ed indossare durante il servizio idoneo vestiario, conforme alle disposizioni vigenti.

La Concessionaria applica nei confronti del personale dipendente, addetto ai servizi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro nella località in cui si svolge la prestazione, anche dopo la scadenza degli stessi e fino alla loro sostituzione o rinnovo. Tale obbligo vincola la Concessionaria anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad associazioni sindacali di categoria.

La Concessionaria solleva espressamente l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per ogni adempimento, prestazione ed obbligazione inerente al rapporto di lavoro con il proprio personale dipendente, secondo le leggi e i contratti in vigore. La Concessionaria solleva inoltre pienamente la

Amministrazione da qualsiasi responsabilità relativa ad infortuni che potranno accadere ai propri dipendenti durante il periodo di permanenza presso le strutture dell'Amministrazione stessa.

La Concessionaria assicura l'osservanza della normativa previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro e si impegna a dare prova di avere adempiuto ai conseguenti obblighi mediante esibizione della relativa documentazione, qualora richiesto dall'Amministrazione nel corso dell'esecuzione del contratto.

La Concessionaria si impegna, nei confronti dell'Amministrazione, all'integrale osservanza delle disposizioni vigenti, ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

#### **Art. 9 - Oneri a carico dell'Impresa**

Restano a totale carico dell'Impresa:

- la fornitura delle attrezzature, arredi e quant'altro necessario per la gestione del bar-tavola fredda e la relativa manutenzione;
- l'acquisto, il trasporto, la conservazione, la preparazione e la somministrazione dei generi alimentari e dei prodotti utilizzati per lo svolgimento dei servizi;
- la fornitura di vassoi, tovagliette, coprivassoi, stoviglie, tovaglioli e posateria a perdere nell'esercizio dei bar tavola-fredda;
- le spese relative al vestiario di servizio del personale;
- le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale;
- l'ottenimento delle licenze ed autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, secondo le disposizioni di legge;
- le imposte e le tasse d'esercizio;
- lo sgombero e la pulizia tempestiva dei tavoli utilizzati dagli utenti, nonché lo smaltimento quotidiano dei residui alimentari, rifiuti e altri scarti derivanti dalla lavorazione e somministrazione degli alimenti;
- le pulizie quotidiane con prodotti non tossici e biodegradabili, compreso il lavaggio dei pavimenti di tutti i locali adibiti al servizio, con utilizzo di prodotti antisdrucchiolo e attrezzi conformi alle norme;
- la tenuta dei locali, compresi quelli di deposito, in perfette condizioni sotto il profilo igienico-sanitario;

#### **Art. 10 - Controlli**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare la

conservazione, la preparazione, la qualità, la quantità e la distribuzione dei prodotti somministrati ed in generale la rispondenza dei servizi forniti alle prescrizioni contrattuali.

La vendita di generi scaduti, avariati, adulterati o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità darà luogo all'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 10 nella misura massima indicata, fatte salve ulteriori sanzioni di legge in materia.

L'Amministrazione si riserva inoltre di controllare:

- la tenuta dei locali dell'esercizio e dei magazzini sotto il profilo igienico-sanitario;
- la conservazione e l'utilizzo di prodotti e attrezzi di pulizia conformi alle prescrizioni di legge;
- il corretto utilizzo degli impianti;
- il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i dipendenti, mediante richiesta della relativa documentazione;
- la sussistenza delle autorizzazioni e certificazioni previste in materia igienico-sanitaria per il personale;
- la validità delle autorizzazioni e licenze ottenute per l'esercizio;
- il rispetto dei prezzi concordati;

Eventuali inadempienze rilevate potranno dar luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 11.

#### **Art. 11 - Clausola penale**

In caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte con il capitolato, il contratto e l'offerta, la Amministrazione avrà facoltà di applicare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, le penali di seguito indicate.

In particolare, la Amministrazione potrà applicare le seguenti penali, fino ad un importo massimo di euro 500,00 per ciascuna infrazione riscontrata:

- 1) mancato avvio del servizio a decorrere dal giorno indicato nell'offerta o richiesto dal committente, penale di importo massimo di Euro 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- 2) qualità delle derrate non conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, penale di importo massimo di Euro 480,00 (Euro quattrocentottanta/00) per ogni derrata non conforme;
- 3) igiene, pulizia carenti verificate presso i locali dati in concessione e/o relative alle attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio, penale di

importo massimo di Euro 480,00 (Euro quattrocentottanta/00);

4) mancato rispetto dei prezzi indicati nell'Allegato "1", penale di importo massimo di Euro 200,00 (Euro duecento/00) per ogni indicazione non rispettata;

5) mancato rispetto di quanto indicato nell'Art. 6 e 10, del capitolato in relazione alle specifiche dei generi di consumo e agli obblighi dell'aggiudicatario", penale di importo massimo di Euro 480,00 (Euro quattrocentottanta/00) per ogni indicazione non rispettata;

6) ritardo nella rimozione delle proprie attrezzature e nello sgombero dei locali al termine della concessione, euro 100 per ogni giorno di ritardo;

7) mancata corresponsione del canone di concessione nel termine prescritto, euro 100 per ogni giorno di ritardo;

8) sospensione o interruzione del servizio senza autorizzazione della Amministrazione, euro 200 per ogni giorno;

Qualora la Amministrazione accerti, da parte dell'Affidatario, il ritardo e/o l'inadempimento, totale o parziale, di quanto sopra e di quanto stabilito nel capitolato potrà provvedere a diffidare tempestivamente il Concessionario, a mezzo PEC, contenente:

§ la descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati, con riferimento esplicito al Contratto o a ulteriori atti, nonché la circostanza in cui è stata ravvisata tale violazione

§ l'assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento;

§ la quantificazione motivata delle penali, eventualmente applicate nella misura massima per la gravità/recidività del comportamento.

Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione della violazione, e comunque nel rispetto del minor termine indicato nella stessa, la Concessionaria ha la facoltà di fare pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla Amministrazione.

Ove, esaminati gli eventuali scritti difensivi ed eventualmente ascoltata la Concessionaria, l'accertamento delle violazioni risulti fondato, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento, la Amministrazione potrà applicare la penale prevista. Resta fermo il diritto al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti e al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subito.

Sì procederà alla riscossione della penale da parte dell'Amministrazione mediante ritenuta diretta sulla cauzione definitiva, che dovrà di volta in volta essere reintegrata in modo tale da ricostituire l'ammontare originariamente previsto.

Nel caso in cui le penali applicate eccedano la somma del 10% (dieci%) del valore della concessione, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto.

#### **Art. 12 - Responsabilità dell'Impresa e Assicurazioni**

La Concessionaria assume ogni responsabilità e si obbliga a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione per i danni subiti da persone, beni immobili o mobili, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza o in connessione con la prestazione dei servizi oggetto del contratto, con particolare riferimento alla responsabilità derivante da avvelenamenti o intossicazioni in conseguenza dell'ingestione da cibi contaminati o avariati somministrati dall'Impresa.

La Concessionaria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio oggetto di concessione e per l'intera durata della medesima, tenendo al riguardo indenne e manlevando la Regione Emilia-Romagna da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

La Concessionaria si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, suoi rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che la Regione Emilia Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata "terza" a tutti gli effetti.

Il suddetto contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a:

- preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;
- intossicazione e tossinfezione alimentare e avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa;
- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con la Concessionaria, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con la Concessionaria, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività a seguito di sinistro garantito in polizza.

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti della Regione Emilia-Romagna, dei suoi dipendenti e amministratori.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Regione Emilia-Romagna e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della concessione.

A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'Aggiudicatario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Nel caso in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendenti.

L'assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di massimali RCT non inferiori ad €. 2.000.000,00 per sinistro con i limiti di €. 2.000.000,00 per persona lesa e di €. 1.000.000,00 per danni a cose e di massimali RCO non inferiori ad €. 2.000.000,00 per sinistro con i limiti di €. 2.000.000,00 per persona.

Copia della polizza dovrà essere consegnata alla Regione Emilia Romagna prima della sottoscrizione della concessione.

L'Amministrazione resta inoltre sollevata da ogni responsabilità per perdite o danni a cose, provviste, attrezzature di proprietà della Concessionaria depositati nei locali destinati allo svolgimento del servizio, rimanendo pertanto ad esclusivo carico e rischio della Concessionaria medesima la custodia e la conservazione di quanto sopra richiamato.

#### **Art. 13 - Cauzione definitiva**

La Concessionaria è tenuta alla costituzione di una "garanzia definitiva", con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, pari al 10% del valore economico complessivo del contratto che sarà svincolata nei modi di legge. La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Alla garanzia sopra citata si applicano le riduzioni previste dall'art.93 comma 7, d.lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data cessazione del contratto, a seguito del verbale di riconsegna dei locali. La Amministrazione può richiedere al concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. La Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti al servizio o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La mancata costituzione della garanzia definitiva nei termini richiesti, ovvero la mancata reintegra della stessa in caso di escussione totale o parziale, determina la decadenza dell'affidamento e la conseguente risoluzione del contratto.

#### **Art. 14 - Subappalto e Cessione del contratto**

Il subappalto è consentito nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 174 del d.lgs. 50/2016, e purchè non superi la quota del 30% delle prestazioni oggetto della Concessione. E' vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto.

#### **Art. 15 - Riconsegna dei locali**

Entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla cessazione della efficacia, per qualsiasi motivo, del contratto la Concessionaria dovrà liberare i locali e consegnarli nello stato in cui li ha ricevuti salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di agire verso la Concessionaria per il risarcimento dei danni dovuto a perdite, sottrazioni o danneggiamenti determinati da cattivo uso o negligenza da parte della Concessionaria e dei suoi dipendenti.

#### **Art. 16 - Clausole risolutive espresse**

L'Amministrazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme di legge, e oltre quanto già previsto in altre clausole del capitolato, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 c.c., con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

a. frode, a qualsiasi titolo, da parte della Concessionaria

- nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione delle prestazioni;
  - c. subappalto non conforme alle prescrizioni normative o cessione, anche parziale, del contratto;
  - d. mancata corresponsione del canone di concessione e del pagamento delle utenze entro le scadenze stabilite;
  - e. applicazione delle penali tali da superare il limite previsto all'art.10 del presente contratto
  - f. mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
  - g. inadempienza alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
  - h. esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato, irregolarità di qualsiasi tipo riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
  - i. reiterata vendita e/o somministrazione di prodotti con validità oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità;
  - j. reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema di igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da comprometterne la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
  - k. cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
  - l. perdita dei requisiti soggettivi ovvero delle autorizzazioni amministrative richieste alla Concessionaria per l'esecuzione di prestazioni connesse allo svolgimento del servizio;
  - m. mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi e dalla normativa in materia di DURC;

I casi elencati saranno contestati alla Concessionaria per iscritto dalla Regione previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Nel caso di risoluzione, l'Ente, oltre ad incamerare la cauzione definitiva, si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dalla Concessionaria il rimborso di eventuali spese sopportate a causa dell'inadempimento del contratto.

#### **Articolo 17 - Recesso**

L'Amministrazione ha diritto, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Concessionaria con lettera raccomandata a/r. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, oltre a quanto previsto al precedente art.2, la Amministrazione avrà facoltà di recedere:

- qualora sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;

- qualora la Concessionaria perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Concessionario medesimo;

- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, la Concessionaria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'AMMINISTRAZIONE. In caso di recesso, la Concessionaria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

La Regione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto anche nei casi e con le modalità di cui all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", comma 13, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 " Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito , con modificazioni, dalle legge 135/2012.

#### **Articolo 18 - Trasparenza**

La Concessionaria espressamente ed irrevocabilmente:

- a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le

imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Concessionaria non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

**Articolo 19 - Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.**

la Concessionaria, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza."

**Art. 20 - Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario:**

la Concessionaria si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio;

Le parti approvano espressamente le clausole indicate nel patto di Integrità allegato al presente contratto, che qui si intende richiamato integralmente;

L'Amministrazione consegna all'atto della sottoscrizione del presente contratto il Codice di comportamento;

### **Art. 21 - Disposizioni applicabili**

Per quanto non specificato nel presente contratto, la prestazione dei servizi è regolata:

- dalle disposizioni vigenti in materia di contratti e contabilità pubblica, ove applicabili;
- dalla vigente normativa in materia di esercizi commerciali nonché di igiene alimentare e conservazione degli alimenti;
- dalle norme del codice civile;

### **Art. 22 - Foro competente**

Tutte le controversie relative alla interpretazione, validità, efficacia, adempimento, esecuzione del presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

### **Art. 23 - Spese contrattuali**

Le spese relative alla stipulazione, eventuale registrazione e qualsiasi altra formalità successiva connessa al presente contratto sono a carico della Concessionaria

L'Impresa

---

L'Amministrazione

---

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto ed in particolare dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli del contratto stesso: art.3 "Durata del contratto"; art. 8 "oneri a carico dell'Impresa"; art.10 "Penalità"; art. 11 "Responsabilità dell'Impresa"; art.12 "Cauzione definitiva"; art.15 "Risoluzione del contratto"; art.16 "Recesso"; art. 21 "Foro competente".